

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI**  
**VELLETRI Prima CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Baffa ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al nrg. 4665/2022 promossa da; Parte -  
attore  
contro  
Parte - convenuta

CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di  
precisazione delle conclusioni del..

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione regolarmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio il ... ..... domandando, previa sospensiva, l'annullamento della delibera condominiale del ... per omessa convocazione nonché chiedendo la condanna al pagamento delle spese di lite.

Il ..... parte convenuta, costituendosi, ha eccepito, l'abuso dello strumento processuale da parte dell'attore, deducendo che l'istante abbia, di fatto, rifiutato di esperire attivamente il procedimento di mediazione.

Il.....ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni "*in via principale rigettare la domanda formulata dall'attore in quanto infondata, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa; in via subordinata, concedere termine per espletare la mediazione quale condizione di procedibilità; in ogni caso, con condanna dell'attore alla refusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio*".

All'udienza del ..... è stata dichiarata cessata la materia del contendere, risultando la delibera impugnata ratificata da ulteriore e successiva delibera.

L'oggetto del giudizio è quindi limitato alle spese di lite da decidersi secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Osserva sul punto il Tribunale che la domanda dell'attore era senz'altro fondata, risultando non contestata, da parte del .....l'omessa

convocazione dell'attore, con ciò manifestandosi la violazione del disposto dell'art. 66 disp. Att. c.c.

Il Tribunale non può tuttavia non stigmatizzare la condotta dell'attore in sede di mediazione in relazione all'opposizione al richiesto rinvio da parte dell'amministratore e finalizzato al rilascio della delibera assembleare prevista dall'art. 71 quater disp. att. c.p.c, ratione temporis vigente (richiesta effettuata in vista dall'incontro del ..... Anticipata con pec del .....); la suddetta opposizione si pone in contrasto con il dovere di correttezza e buona fede previsto dall'art. 8 d.lgs. 28/2010, risultando espressamente previsto - prima dell'inserimento dell'art. 5 ter dlgs. 28/2010 - il conferimento del mandato assembleare all'amministratore per la partecipazione al procedimento di mediazione.

Per tale ragione, sussistono ai sensi dell'art. 92 cpc. Gravi ragioni (cfr C. Cost, n. 77/2018) per compensare interamente le spese di lite.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti.

Si comunichi.

Velletri.

Il Giudice Dott. Angelo Baffa